

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL “CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI” DEL COMUNE DI PASIAN DI PRATO

(Approvato con delibera C.C. n. 90 del 29.11.2003, modificato con delibera C.C. n. 84 del 04.11.2004, con delibera C.C. n. 2 del 24.01.200, con delibera C.C. n. 93 del 25.11.2006 e con delibera C.C. n. 102 del 29/09/2010)

Art. 1
Istituzione del “Consiglio Comunale dei Ragazzi”

1. Al fine di favorire una idonea crescita socio-culturale dei ragazzi e la consapevolezza dei loro diritti e dei doveri verso le istituzioni e verso la comunità, è istituito nel Comune di Pesian di Prato il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” (CCdR) ai sensi dell’art. 4 dello Statuto comunale.

Art. 2
Attribuzioni

1. Il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, cultura e spettacolo pubblico, istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’UNICEF.

Art. 3
Funzionamento

1. Il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo; l’organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente regolamento.

Art. 4
Elettorato attivo

1. Partecipano all’elezione del “Consiglio Comunale dei Ragazzi” tutti gli alunni dalla classe quarta del ciclo elementare (scuola primaria) alla terza media inferiore di Pesian di Prato secondo il piano scolastico dell’offerta formativa.

Art. 5
Elettorato passivo

1. Possono essere eletti Consiglieri gli alunni dai 9 ai 14 anni di età residenti nel Comune di Pesian di Prato.

Art. 6
Composizione

1. Il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” è composto da un massimo di 20 membri garantendo n. 2 consiglieri per ciascuna delle classi coinvolte.

Art. 7
Elezioni

1. Le elezioni del “Consiglio Comunale dei Ragazzi” si svolgono con le seguenti modalità:

- a) entro il 10 ottobre dell'anno di decadenza del CCdR vengono presentate le liste delle candidature presso la dirigenza della scuola. Ogni classe deve presentare una lista di almeno 2 candidati ed è inoltre possibile la presentazione in una lista di altre candidature libere. La presentazione della candidatura è libera, salvo l'obbligo di ogni candidato di accettare per iscritto la candidatura, previa autorizzazione dei genitori.
- b) entro il 15 ottobre il Dirigente Scolastico rende pubbliche le liste pervenute, disponendo nella prima i candidati disposti in ordine alfabetico con l'indicazione del cognome, del nome e della classe e sezione di appartenenza e nell'altra inserendo in ordine alfabetico tutte le candidature pervenute.
- c) dal 16 ottobre si apre la campagna elettorale che gli studenti svolgono nelle forme più opportune (assemblee, volantini, dibattiti in classe, ecc.), in sintonia con quanto previsto nel P.O.F. Ciascuna scuola disciplina autonomamente le modalità per incentivare il confronto tra candidati ed elettori.
- d) in ognuna delle scuole è nominata dal Dirigente Scolastico o suo delegato, una commissione elettorale con il compito di vigilare sulla regolarità del procedimento. Tale commissione comprende, oltre al Dirigente Scolastico o suo delegato, un rappresentante degli Insegnanti, tre rappresentanti degli studenti non candidati.
- e) la commissione nominata ai sensi della precedente lettera d) ha il compito di nominare tra gli studenti i seggi elettorali, composti da quattro scrutatori ed un presidente nominato tra i genitori: alla predetta commissione spetta altresì il compito di pronunciarsi a maggioranza e con decisione inappellabile su eventuali ricorsi inerenti il procedimento elettorale. I ricorsi devono essere presentati al Dirigente Scolastico entro 48 ore dalla chiusura delle operazioni elettorali. La Commissione deve pronunciarsi nelle 48 ore successive.
- f) le operazioni di voto si svolgono esclusivamente nell'orario scolastico (9,00 – 12,00) del giorno 10 novembre di ciascun biennio. Se tale termine coincide con un giorno festivo, le operazioni di voto si svolgono il giorno precedente. Possono costituirsi anche più seggi elettorali.
- g) gli elettori ricevono una scheda divisa in due parti sulla quale da un lato l'elettore può esprimere le preferenze nella lista di classe e dall'altra parte è riprodotta la lista unica dei candidati. Ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze per lista, scrivendo i nomi dei candidati nella prima e contrassegnando i nominativi dei candidati prescelti nella seconda.
- h) la commissione nominata ai sensi della precedente lettera e), deve garantire adeguate forme di libertà e segretezza del voto.
- i) le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura dei seggi. Sono eletti consiglieri comunali due candidati per ogni classe della scuola media e per le classi 4^a e 5^a primarie.
- l) il giorno successivo, i risultati dello scrutinio con l'intera lista e le relative preferenze sono consegnati a cura del Capo d'Istituto, al Sindaco di Passignano di Prato.

Art. 8
Proclamazione degli eletti

1. Il Sindaco di Pesian di Prato, entro tre giorni dall'elezione, proclama i risultati delle elezioni salva la presentazione di eventuali ricorsi e provvede a darne notizia mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pesian di Prato. In caso di presentazione di ricorsi, il Sindaco dovrà, entro tre giorni, verificare il merito del ricorso ed emettere giudizio di merito.

Art. 9
Prima adunanza del "Consiglio Comunale dei Ragazzi"

1. Entro il 20 novembre dell'anno delle elezioni, il Presidente del Consiglio Comunale di Pesian di Prato convoca il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" per la prima seduta e ne assume la Presidenza. Nella sua prima riunione il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" dovrà procedere alla elezione del Sindaco, nell'ambito dei componenti del Consiglio, con le modalità disciplinate negli articoli seguenti.

Art. 10
Elezione del Sindaco del CCdR

1. Ogni candidato alla carica di Sindaco presenta, nella prima seduta del Consiglio, il suo programma di lavoro. La votazione si svolge a scrutinio segreto. Il Sindaco è eletto a maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede immediatamente a votazione di ballottaggio tra i due più votati e risulta eletto chi consegue il maggior numero di voti.

Art. 11
Attribuzioni e durata in carica del Sindaco

1. Il Sindaco eletto ha il compito di:

- a) convocare il Consiglio. La convocazione avviene su richiesta del Sindaco dei ragazzi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, per mezzo di avvisi spediti dal funzionario responsabile ai Consiglieri e al Capo d'Istituto con preghiera di affissione all'albo scolastico per informazione a tutti i docenti e allievi. Copia della convocazione con il relativo ordine del giorno è inviata al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale di Pesian di Prato.
- b) presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
- c) coordinare le attività dei gruppi di lavoro o delle commissioni tematiche di cui al successivo articolo 14.

2. La carica di Sindaco coincide con la durata del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il Sindaco del CCdR non è immediatamente rieleggibile.

Art. 12
Funzionamento del “Consiglio Comunale dei Ragazzi”

1. Le sedute del “Consiglio Comunale dei Ragazzi” sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri: le deliberazioni sono validamente adottate con la maggioranza dei presenti.
2. Le deliberazioni del Consiglio, adottate nella forma di proposte o pareri, vengono verbalizzate dal funzionario comunale delegato. Vengono trasmesse al Sindaco, all’Assessore delegato e per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale. Il Sindaco, entro quindici giorni dal ricevimento, formula risposta scritta circa il problema o l’istanza formulata. Il Sindaco dovrà altresì informare delle modalità che si intendono seguire per le eventuali soluzioni.
3. Nel bilancio comunale potrà essere iscritto annualmente un fondo per il finanziamento delle iniziative deliberate dal CCdR.
4. Il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” può richiedere al Presidente del Consiglio Comunale di porre all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Pesian di Prato uno specifico argomento per la relativa discussione, con le modalità disciplinate dal presente articolo. Il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” dovrà riunirsi almeno una volta durante ciascun anno del mandato; la sede del Consiglio è la sala consiliare del Palazzo Municipale con sede in via Roma, 46 a Pesian di Prato.
5. Le sedute del “Consiglio Comunale dei Ragazzi” sono pubbliche.

Art. 13
Surroga dei consiglieri

1. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione della carica, viene proclamato consigliere il primo dei non eletti di quella lista.
2. I due consiglieri che concludono la terza media decadono dalla carica. Al loro posto sono proclamati consiglieri il primo dei non eletti della classe quarta primaria e il primo dei non eletti della seconda media.

Art. 14
Articolazione del CCdR

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si articola in gruppi di lavoro o commissioni tematiche coordinate dal Sindaco dei ragazzi o da Consigliere dallo stesso designato a cui possono partecipare anche alunni non eletti rientranti nell’elettorato passivo secondo l’articolo 5. I gruppi o le commissioni sono un luogo di elaborazione comune e riferiscono dei lavori al Consiglio Comunale dei Ragazzi. Per garantire il funzionamento del CCdR, dei gruppi di lavoro, delle commissioni e per i rapporti tra il Consiglio Comunale e il Consiglio Comunale dei Ragazzi è nominato da parte dell’Amministrazione comunale un consulente delegato dal Sindaco.
2. I gruppi di lavoro o le commissioni si riuniscono nella sede della scuola media di Pesian di Prato, fuori dell’orario scolastico, oppure presso altra sede idonea messa a disposizione dall’Amministrazione comunale.

Art. 15

1. Il Consiglio Comunale di Pesian di Prato indipendentemente da quanto disposto all'art. 12 si riunisce, almeno una volta l'anno, in seduta comune con il CCdR per ascoltare la relazione del Sindaco del CCdR.